



*Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,  
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica*

di concerto con

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali*

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 – “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n.99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

**VISTO** il decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

**VISTA** la Convenzione, rinnovata il 5 luglio 2019, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2016/425;

**VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **Ricotest S.r.l.** con sede in Via Tione, 9 -37010 - Pastrengo (VR), emanato da questa Direzione Generale in data 8 febbraio 2019, con **scadenza il 1 marzo 2023**;

**ACQUISITA** con prot. n.0179177 dell'8 giugno 2021 la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per le attività regolamentate di Accredia del 4 giugno 2021, di aggiornamento del certificato dell'accREDITamento a favore della società **Ricotest S.r.l.** con l'esplicitazione nello scopo di accREDITamento di alcune tipologie di DPI (già incluse nel precedente scopo di accREDITamento dell'Organismo, ma non esplicitate nello stesso);

**RITENUTO** di dover conseguentemente aggiornare il decreto di autorizzazione dell'8 febbraio 2019;

**VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n.52, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

**VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n.234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

**RITENUTO** di procedere comunque al rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

## DECRETANO

### Art. 1

1. La società, **Ricotest S.r.l.** con sede legale e sede operativa, in Via Tione, 9 -37010 - Pastrengo (VR) - Partita I.V.A. 01491930234 è autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento ai prodotti di seguito elencati, già presenti nel precedente decreto dell'8 febbraio 2019, ma non esplicitati nello stesso:

PRODOTTI	PROCEDURE	ALLEGATI
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dispositivi per la protezione dal freddo [<math>&gt; -50\text{ °C}</math>]</li><li>• Dispositivi per la protezione dal freddo estremo [<math>&lt;-50\text{ °C}</math>]</li><li>• Dispositivi per la protezione dal caldo [caldo <math>&lt;100\text{ °C}</math>]</li><li>• Dispositivi per la protezione dal caldo estremo <math>&gt;100\text{ °C}</math> e fuoco</li></ul>	Esame UE del tipo (Modulo B)  Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli causali. (Modulo C2)  .	Allegato V  Allegato VII

1. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto di autorizzazione a favore dell'Organismo **Ricotest S.r.l.** dell'8 febbraio 2019.

### Art. 3

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it); sezione "Mercato e Consumatori", menù "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità" alla voce "Dispositivi di Protezione Individuale".
3. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario

Roma 30 giugno 2021

Direzione Generale per il Mercato,  
la Concorrenza, la Tutela del Consumatore  
e la Normativa Tecnica

Il Direttore Generale  
(F.to *Avv. Loredana Gulino*)

Direzione Generale dei rapporti di  
lavoro e delle relazioni industriali

Il Direttore Generale  
(F.to *Dott. Romolo De Camillis*)

SDG